

Circ. n 74

Villa Bartolomea, 02/12/2024

Alle Famiglie degli alunni.

Ai Docenti

Al personale ATA

Al sito web

All'Albo on line.

Oggetto: IN CASO DI SCIOPERO COSA FARE SCUOLA / I GENITORI

Scuola: il Dirigente Scolastico invia comunicazione scritta ai genitori, cinque giorni prima della data dello sciopero, indicando la possibilità di un non regolare svolgimento delle lezioni o la possibilità della mancata e totale erogazione del servizio scolastico per motivi di sicurezza.

Di fatto si possono presentare 2 diverse situazioni:

A. non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Alle classi in cui ci sono insegnanti in sciopero, la sorveglianza viene garantita da eventuale disponibilità di personale non scioperante o attraverso la suddivisione degli alunni tra classi sorvegliate, fino al raggiungimento del limite massimo di alunni per classe consentito dalle norme di sicurezza.

B. non ci sono garanzie per l'erogazione del servizio per motivi di sicurezza, si sottolinea come l'apertura della scuola non rientri nelle prestazioni indispensabili previste dalla legge.

Genitori: hanno l'obbligo di firmare la comunicazione inviata dalla scuola, una volta ricevuta e firmata la comunicazione, i genitori valutano in piena libertà e responsabilità le garanzie offerte dalla scuola e assumono decisioni conseguenti.

Il giorno dello sciopero

La Scuola: verifica le adesioni

I Genitori: Essendo stata comunicata la possibilità della mancanza di garanzia del servizio, il genitore può decidere di non accompagnare a scuola il/la proprio/a figlio/a.

Altra possibilità è quella che il genitore accompagnando a scuola il/la proprio figlio/a, verifichi personalmente l'avvenuto ingresso del minore.

Infatti, la mattina dello sciopero, il dirigente scolastico (o il Responsabile di plesso suo delegato), verificate le effettive presenze del personale docente e non docente, vaglia personalmente la possibilità di accogliere gli alunni a scuola.

Ciascun genitore, consapevole della responsabilità e dell'obbligo di vigilanza sui figli minori, attribuita dalla legge alla potestà genitoriale, deve farsi carico di verificare personalmente (o tramite persona formalmente delegata) il regolare funzionamento del servizio prima di lasciare il proprio figlio/a scuola.

Tale forma di sorveglianza, peraltro, deve essere esercitata costantemente anche in situazioni ordinarie, in quanto obbligo di legge.

L'impegno delle due componenti, scuola-famiglia, nella gestione di situazioni ordinarie e straordinarie assicura ai minori le migliori garanzie di sicurezza.

Al rientro a scuola dopo lo sciopero, agli alunni verrà richiesta comunque una giustificazione dell'assenza.

La motivazione potrà essere semplicemente formulata come " non garanzia del servizio, come da circolare N° _____ del _____".

La giustificazione non è obbligatoria, ma la si ritiene utile, a verifica dei movimenti del minore, che, se non accompagnato dal genitore, avrebbe potuto comunque non entrare a scuola pur avendo la possibilità di essere accolto.

Grazie per l'attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Avv. Giuliano Risi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)